

Assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa

Articolo 1 commi 917-918 dell'A.C. 2790- bis-A/R

Con il comma 917 **si autorizza il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale.**

Tali assunzioni, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), sono finalizzate ad assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva e industriale della Difesa, **con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali.**

Le assunzioni avranno luogo secondo il seguente cronoprogramma:

1. **per l'anno 2021, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2;**
2. **per l'anno 2022, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2;**
3. **per l'anno 2023, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2;**

Le richiamate assunzioni hanno luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del quale **le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni.**

La medesima disposizione precisa che **l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In relazione al richiamato articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) **si ricorda che tale disposizione concerne la graduale riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, al fine ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025.**

Nello specifico il comma 1 dell'articolo prevede che **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, **si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva** di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.

Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, **si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.**

Disposizioni in materia di personale civile della Difesa

Articolo 1 comma 983 dell'A.C. 2790-bis-A/R

983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: « 7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

La norma novella il comma 7 dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) al fine di prevedere che, **a decorrere dall'anno 2021, una quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare), sia destinata:**

1. **ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a 20 milioni;**
2. **ad aumentare l'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a 30 milioni.** In relazione a tale finalità si precisa che **le misure dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021.**

L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, fino a 20.000 unità (vedi infra), **delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa**, determinate nella tabella 1 allegata al DPCM del 22 gennaio 2013 ed oggetto di progressiva rideterminazione triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare) ha previsto, tra le altre misure, una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa a 20.000 unità, **da conseguire entro l'anno 2024.**

Al riguardo, la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto 2019, fa presente che il numero di personale in servizio al 31 dicembre 2019 era di 23.933 unità (25.086 a fine 2018).

Si segnala, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare dispone che ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, **a decorrere dal 1° gennaio 2016**, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, **si provveda, con cadenza triennale, alla progressiva**

rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

Ai sensi del comma 7, oggetto di novella da parte della disposizione in esame, **a decorrere dall'anno 2017, una quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati** secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, **è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento,** sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

Misure di finanziamento e di gestione del sistema di difesa nazionale

Articolo 1 commi 1011-1012

1011. All'articolo 26, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: «*a-bis)* **provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze** di cui all'articolo 93 del regolamento, **all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento** volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro».

1012. All'articolo 4, comma 1, della [legge 31 dicembre 2012, n. 244](#), è aggiunta, in fine, la seguente lettera: *f-bis)* **i risparmi** di cui alla lettera *d)* **sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento.**

Il **comma 1011** attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze.

Il comma 1011 integra, a decorrere dall'anno 2022, le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa (elencate dall'articolo 26 del Codice dell'ordinamento militare), **prevedendo che egli provveda, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze** di cui all'articolo 93 del "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (D.P.R. n. 90/2010), **all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi** del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro.

Si ricorda inoltre che gli **Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa** (articolo 93 del citato Regolamento di cui al D.P.R. n. 90/2010) sono:

- a) il Centro alti studi della Difesa;
- b) il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali;
- c) la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate;
- d) la Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
- e) la Scuola di aerocooperazione.

Secondo la **Relazione illustrativa**, l'intervento regolatorio, anche alla luce delle esigenze emerse durante l'emergenza epidemiologica, ha lo scopo di realizzare una più efficace attività di programmazione e gestione delle risorse destinate al funzionamento degli Enti e dei Comandi dell'Area Tecnico-Operativa interforze, direttamente dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

Il Governo precisa che l'esigenza è determinata dall'intervento di nuove regole contabili, e in particolare:

- la soppressione delle contabilità speciali;
- l'introduzione della contabilità ordinaria c.d. "flessibile" di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016, che ha introdotto

la possibilità di istituire, nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, dei fondi di bilancio, denominati "**Fondi scorta**", volti a soddisfare le esigenze inderogabili e ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni, utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture;

Secondo il Governo, tali innovazioni hanno reso centrale **il ruolo della funzione di programmazione**, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale sia per i correlati profili di cassa, imponendo quindi che l'Organo

Programmatore (OP) e il Centro di Responsabilità Amministrativa sviluppino procedure di lavoro sinergiche, omogenee e costantemente coordinate.

L'attuale quadro normativo, invece, osserva il Governo, in conformità con la previgente contabilità speciale, si limita ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa il **solo impiego operativo dei fondi** destinati al funzionamento dell'Area Tecnico-Operativa interforze, mentre la correlata **gestione amministrativa** è esercitata, su delega, dal Segretariato Generale della Difesa/DNA (SGD), nonché dalle diverse Direzioni Generali e Direzioni Tecniche, ognuna per determinati capitoli e piani gestionali.

Tale situazione, osserva il Governo, oltre ad essere farraginoso e complicata, impedisce l'unitarietà dell'azione amministrativa e, conseguentemente, una adeguata ed efficace programmazione e, all'occorrenza, riprogrammazione finanziaria.

A sostegno della proposta di modifica il Governo osserva come la legge di contabilità n. 196 del 2009 (art. 22) consideri l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico organo di gestione amministrativa **criterio di riferimento** per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni. In linea con tale prescrizione, l'intervento è volto ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa **anche le funzioni connesse con la diretta amministrazione** dei fondi del settore funzionamento dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze, proprio per consentirgli da un lato una efficace e adeguata opera di programmazione finanziaria e dall'altro di raccordare le responsabilità discendenti dall'impiego operativo con quelle connesse con l'impiego amministrativo dei fondi. In tal modo si realizza una concreta semplificazione delle procedure di programmazione e gestione amministrativa delle risorse destinate al funzionamento degli enti degli enti interforze della Difesa derivante dalla implementazione di procedure di lavoro maggiormente aderenti al quadro normativo vigente, più sinergiche e coordinate tra loro.

Il **comma 1012** persegue l'obiettivo di migliorare il **processo di reiscrizione** nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa **dei risparmi** realizzati in relazione alle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria attuate dalla Difesa nell'ambito del processo di riorganizzazione avviato nel 2012 con la cd. Legge Di Paola.

Il **comma 1012** novella l'articolo 4 della legge n. 244 del 2012(c.d. legge "Di Paola"), con l'obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione dei risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

A tal fine si prevede che i richiamati risparmi siano iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento.

La **Relazione illustrativa** spiega, infatti, che, per effetto dell'articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 94/2017 ("Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate"), dall'esercizio finanziario 2017, i **risparmi** determinati dalla riduzione delle consistenze organiche **sono determinati attraverso un decreto interministeriale** (Difesa, Funzione Pubblica e MEF) che, ai sensi che dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244/2012, deve essere effettuato nel corso di ciascun esercizio finanziario.

Al riguardo il Governo fa presente che stante la complessità dell'*iter* di approvazione, il decreto interministeriale **viene sottoscritto nell'ultimissima parte dell'anno** rendendo, di fatto, **inefficace l'impiego delle risorse**. Per effetto di tale complessità, la ripartizione del Fondo è disposta con una variazione di bilancio approvata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che esplica i suoi effetti nell'anno successivo, in quanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, tali risorse sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. La proposta di modifica in esame, spiega il Governo, mira a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale in un determinato anno, **le somme vengano rese disponibili** ed utilizzabili sul cap. 1153-p.g. 2 dello Stato di previsione della spesa dell'anno immediatamente successivo, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento.

L'intervento regolatorio consentirebbe, inoltre, di superare anche la formazione dei residui passivi che si verrebbero a generare in applicazione del citato articolo 34, comma 6 bis, lettera c), della legge n. 196/2009, limitando in tal modo la formazione delle economie di cassa.

Si ricorda che la legge n. 244 del 2012, nota anche come legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, ha inciso profondamente sul funzionamento e sulla organizzazione delle Forze armate con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività. In estrema sintesi tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti: una **riduzione generale a 150.000 unità** di personale militare delle tre **Forze armate** (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare **entro l'anno 2024**;una riduzione delle dotazioni organiche del **personale civile** della difesa **dalle attuali 30.000**

unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024; il riequilibrio generale del Bilancio della "**Funzione difesa**", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento. La legge ha previsto, inoltre, la **razionalizzazione delle strutture organizzative**, degli enti, dei comandi delle aree di vertice, operative, territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali e l'istituzione del c.d. "**Fondo di funzionamento**", alimentato con quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle citate riduzioni.

Nello specifico, i citati risparmi sono:

a) destinati, nel limite del **50 per cento**, a copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze Armate;

b) iscritti, per il rimanente 50 per cento, sul citato c.d. "Fondo di funzionamento" (Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle forze armate, inclusa l'arma dei carabinieri, nonché per riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative - Cap. 1153 -p.g. 1).

In considerazione della previsione del conseguimento di ulteriori risparmi di spesa in esito all'approvazione del Decreto interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche, dall'esercizio finanziario 2018 risulta alimentato anche il piano di gestione 2 del cap. 1153. Lo stanziamento a LdB di quest'ultimo piano di gestione è reso indisponibile nelle more della verifica dell'effettiva determinazione dell'entità del risparmio da accertarsi in occasione della predisposizione del decreto interministeriale delle consistenze.